



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 Novembre 2021

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa delle società.....	5
1.2 Sanzioni	13
1.3 Delitti tentati	15
1.4 Delitti commessi all'estero	15
1.5 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del Giudice.....	15
1.6 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	15
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IDROVELOX	16
2.1 Obiettivi e mission della Società	16
2.2 Modello di <i>governance</i>	17
2.3 Assetto organizzativo	17
2.4 Adozione del Modello da parte della Società	17
2.4.1 <i>Destinatari del Modello</i>	18
2.4.2 <i>Finalità del Modello</i>	18
2.4.3 <i>Processo di predisposizione del Modello</i>	18
2.5 Struttura del documento	19
2.6 Elementi del Modello	20
2.7 Modifiche ed integrazioni del Modello.....	21
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	21
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	24
3.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi della Società	25
3.4 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (whistleblowing)	25
3.5 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.....	25
3.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	26
3.7 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'Organismo di Vigilanza	27
4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO SOCIETARIO ED ALL'ESTERNO	27
4.1 Informazione e formazione del personale	27
4.2 Informativa a terzi	27
5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	27
5.1 Principi generali.....	28
5.2 Destinatari.....	28
5.3 Sanzioni e misure previste per le violazioni	28
5.3.1 <i>Sanzioni per i dipendenti non dirigenti</i>	28
5.3.2 <i>Sanzioni per i dirigenti</i>	30

5.3.3	Misure nei confronti dell'Amministratore Unico	31
5.3.4	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	31
5.3.5	Misure nei confronti dei terzi destinatari del Codice Etico	31
5.3.6	Riepilogo delle sanzioni applicabili per categoria di destinatario	32
5.4	Procedimento di applicazione delle sanzioni	32
6.	CONTENUTI DELLE PARTI SPECIALI	33
6.1	Prefazione	33
6.2	Finalità	34
6.3	Il sistema dei controlli interni	34
6.3.1	Standard di controllo generali	35
6.3.2	Standard di controllo specifici	35
7.	PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati (Artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25-decies del D. Lgs. 231/01)	37
7.1	Le fattispecie rilevanti	37
7.2	Reati di tipo corruttivo	37
7.3	Reati di concussione	38
7.4	Le ipotesi di truffa	39
7.5	Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni	39
7.6	I reati informatici	40
7.7	I reati di dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	43
7.8	Le attività sensibili Artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter (corruzione tra privati) e 25-decies D. Lgs. 231/01	43
7.9	Principi generali di comportamento	44
7.10	Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione	45
8.	PARTE SPECIALE B: Reati societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01)	47
8.1	Le fattispecie rilevanti	47
8.2	Le attività sensibili Art. 25-ter D. Lgs. 231/01	49
8.3	Principi generali di comportamento	49
8.4	Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione	50
9.	PARTE SPECIALE C: Reati di violazione della normativa antinfortunistica (Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01)	52
9.1	Le fattispecie rilevanti	52
9.2	Le attività sensibili Art. 25-septies D. Lgs. 231/01	54
9.3	Principi generali di comportamento	54
9.4	Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione	54
9.4.1	Norme di comportamento prescritte alla Società	55
9.4.2	Norme di comportamento prescritte ai Destinatari	56
10.	PARTE SPECIALE D: Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denari e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del D. Lgs. 231/01)	63
10.1	Le fattispecie rilevanti	63

10.2 Le attività sensibili Art. 25-octies D. Lgs. 231/01	64
10.3 Principi generali di comportamento	64
10.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione	64
11. PARTE SPECIALE E: Reati ambientali (Art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01)	66
11.1 Le fattispecie rilevanti	66
11.1.1 Reati previsti dal Codice Penale	66
11.1.2 Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 152/06	67
11.1.3 Reati previsti dalla L. 150/92 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	70
11.1.4 Reati previsti dalla L. 549/93 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	72
11.1.5 Reati previsti dal D. Lgs. 202/07 in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi	72
11.2 Le attività sensibili Art. 25-undecies D. Lgs. 231/01	72
11.3 Principi generali di comportamento	72
12.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione	73
12. PARTE SPECIALE F: Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/01)	75
12.1 Le fattispecie rilevanti	75
12.2 Le attività sensibili Art. 25-quinquesdecies D. Lgs. 231/01	75
12.3 Principi generali di comportamento	76
13.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione	76

ALLEGATI:

1. Reati presupposto rilevanti per IDROVELOX
2. Codice Etico
3. Organigramma
4. Regolamento Organismo di Vigilanza

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa delle società

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito Decreto o D. Lgs. 231/01) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità, a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate Enti), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro funzione centrale e struttura operativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità della persona giuridica comporta l'applicazione di sanzioni che si aggiungono a quelle penali per la persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe, per quanto possibile, oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

L'Ente non risponde quando ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'elenco dei reati che danno luogo alla responsabilità dell'Ente è tassativamente previsto dalla legge e solo con legge può essere modificato. Alla data di approvazione del presente documento, è costituito dalle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (**artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01**, introdotti con l'entrata in vigore del Decreto stesso) che comprendono:
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 - frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (Art. 2 c. 1 L. 23 Dicembre 1986 n. 898);
 - peculato (art. 314 c.p.);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**Art. 24-*bis*** D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019]:

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

- Delitti di criminalità organizzata (**Art. 24-*ter*** D. Lgs. 231/01):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 Ottobre 1990, n. 309);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**Art. 25-*bis*** D. Lgs. 231/01):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs. 231/01):**
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
 - **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D. Lgs. 231/01):**
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1 D. Lgs. 231/01):**
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari (Art. 25-ter D. Lgs. 231/01):**
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D. Lgs. 231/01):**

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
 - sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1);
 - danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2);
 - sanzioni (L. 422/1989, art. 3);
 - pentimento operoso (D. Lgs. 625/1979, art. 5);
 - convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**Art. 25-quater. 1** D. Lgs. 231/01):
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
 - Delitti contro la personalità individuale (**Art. 25-quinquies** D. Lgs. 231/01):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- Reati di abuso di mercato (**Art. 25-sexies** D. Lgs. 231/01):
 - manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998);
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998).
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (**Art. 187-quinquies TUF**):
 - divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
 - divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**Art. 25-septies** D. Lgs. 231/01):
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Art. 25-octies** D. Lgs. 231/01):
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Art. 25-novies** D. Lgs. 231/01):
 - messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
 - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a

qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**Art. 25-decies** D. Lgs. 231/01):
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
 - Reati ambientali (**Art. 25-undecies** D. Lgs. 231/01):
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256);
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
 - traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260-bis);
 - sanzioni (D. Lgs. 152/06, art. 279);
 - inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 8);

- inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93 art. 3).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Art. 25-duodecies** D. Lgs. 231/01):
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. 286/98);
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/98).
- Razzismo e xenofobia (**Art. 25-terdecies** D. Lgs. 231/01):
 - propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**Art. 25-quaterdecies** D. Lgs. 231/01):
 - frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89);
 - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/89).
- Reati tributari (**Art. 25-quinquesdecies** D. Lgs. 231/01):
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/00);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/00);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/00);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/00);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/00);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/00);
 - omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/00);
 - indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/00).
- Contrabbando (**Art. 25-sexiesdecies** D. Lgs. 231/01):
 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 73/43);
 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 73/43);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 73/43);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 73/43);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 73/43);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 73/43);
 - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 73/43);
 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 73/43);
 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 73/43);
 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 73/43);
 - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 73/43);

- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 73/43);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 73/43);
 - altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 73/43);
 - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 73/43).
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (**Art. 12 L. 9/13**):
 - adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
 - commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
 - commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Reati transnazionali (**L. 146/06**)¹:
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;

¹ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fermo restando quando previsto dall'art. 25 c. 5 del Decreto), hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come anticipato, l'art. 25 del Decreto prevede, per alcuni dei delitti in esso richiamati, che nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato. Se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale; ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od

attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Oltre alle predette sanzioni, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 Delitti tentati

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "*recesso attivo*", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

1.4 Delitti commessi all'estero

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del Giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale e, per regola, è ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale. Il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti dell'autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.6 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i dipendenti non apicali, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Decreto, nella sua recente evoluzione, ha inoltre specificato altri requisiti da prevedere nei modelli di organizzazione, gestione e controllo, per i quali si rinvia ai successivi paragrafi relativi alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e al sistema disciplinare.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IDROVELOX

2.1 Obiettivi e mission della Società

IDROVELOX è una Società alla cui guida è presente da due generazioni la stessa famiglia, per questo ha una forte identità alla cui base vi è da sempre uno «stile» umano e professionale fatto di correttezza nei comportamenti, di equilibrio tra il rispetto per le persone e l'interesse dell'Azienda.

Pertanto, in estrema sintesi, la missione della Società la si può descrivere così: essere una componente attiva e responsabile della Comunità in cui opera, offrendo qualità, impegno e orientamento per il raggiungimento degli obiettivi nella pluralità delle attività che svolge, puntando a divenire un centro di eccellenza nella gestione delle attività di trasporto e gestione rifiuti, nella manutenzione e/o gestione e/o costruzione delle reti fognarie bianche e nere.

Nel fare ciò, l'obiettivo è arrivare a stabilire rapporti di partnership con i clienti più significativi e, ove possibile/opportuno, con i fornitori coniugando il dominio delle tecnologie praticate con il corretto grado di servizio, ponendosi l'obiettivo di soddisfare gli interessi del personale, dei clienti e dei fornitori, nel pieno rispetto dell'ambiente e della collettività.

La delicatezza del lavoro svolto, impone l'esistenza di alcuni principi etici e di comportamento che devono necessariamente guidare i collaboratori.

In particolare è assolutamente necessario:

- essere collaborativi e disponibili con i colleghi di qualsiasi mansione, ruolo, settore;
- avere un atteggiamento flessibile nei confronti dell'orario e del luogo di servizio e dei compiti da svolgere, nelle situazioni di emergenza che potranno verificarsi;
- essere rispettosi dei luoghi e delle attrezzature della Società, avendone cura come fossero i propri;
- collaborare attivamente con chiunque abbia un rapporto di qualunque tipo con la Società (es. fornitori, clienti, comunità locali, ecc.);
- essere disponibili, credibili e pazienti con le esigenze dei clienti;
- ricordarsi che tutto ciò di cui veniamo a conoscenza nell'esercizio delle nostre funzioni non deve essere, neppure in minima parte e in alcun modo, divulgato all'esterno;
- qualora, chiunque e a qualunque titolo collabori con la Società, fuori dall'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di informazioni e/o notizie utili o comunque importanti per il miglioramento del percorso assistenziale dei nostri ospiti (sempre che il fatto non costituisca illecito penale e/o amministrativo - nel qual caso sussiste l'obbligo di informare la P.G. dopo aver verificato l'assoluta veridicità di quanto appreso) deve senza indugio comunicarle ai responsabili del cantiere che a loro volta hanno l'obbligo di informare tempestivamente la Direzione.

2.2 Modello di governance

La *governance* della Società, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- Amministratore Unico, investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, ad esclusione degli atti demandati dalla Legge e dallo Statuto, all'Assemblea dei Soci.

2.3 Assetto organizzativo

La struttura organizzativa della Società è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti e di responsabilità tra le funzioni operative e di controllo.

La Società ha predisposto un Organigramma con la chiara indicazione dei ruoli e dei riporti gerarchici, mentre nel manuale della qualità sono state riportate le mansioni attribuite al personale che opera nella Società:

- Responsabile Ufficio Gare;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Amministrativa;
- Responsabile Ufficio Acquisti;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Tecnico.

2.4 Adozione del Modello da parte della Società

La Società, per assicurare che il comportamento di coloro che operano per conto o nell'interesse della stessa sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, ha

ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia, nonché sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente alla verifica dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Codice Etico, parte integrante del Modello, sono state assunte nella convinzione che l'adozione di tale Modello, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società.

2.4.1 Destinatarî del Modello

Sono Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i Soci nell'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza;
- tutti i dipendenti, tirocinanti ed altri collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.

Sono, altresì, tenuti al rispetto dei principi previsti nel Codice Etico (di seguito anche "*Codice Etico*") tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi natura.

2.4.2 Finalità del Modello

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *governance* della Società;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività, con particolare riguardo ad impedire eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "*aree di attività a rischio*", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con il suo interesse e la sua cultura;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.4.3 Processo di predisposizione del Modello

La Società, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto interno, in cui è parte attiva e propositiva l'Amministratore Unico, finalizzato a garantire la predisposizione del presente Modello: sono state effettuate una serie di attività preliminari, suddivise in differenti fasi, che vengono qui di seguito descritte.

- 1) **Mappatura delle attività a rischio ed analisi dei rischi potenziali.** Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto sociale, per mappare le principali aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui possono - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle aree a rischio e delle relative attività è stata attuata attraverso l'esame

della principale documentazione (statuto, visura camerale, organigramma, procedure, ecc.) e la successiva effettuazione di alcune interviste con i “soggetti-chiave” nell’ambito della struttura della Società. Con riferimento alle diverse aree a rischio identificate, sulla base dello specifico contesto in cui opera la Società, sono stati indicati i reati potenzialmente realizzabili nell’ambito delle attività operative individuate come a rischio e, quindi, a titolo esemplificativo, le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita. Il risultato di tale attività è riepilogato nei riquadri “*Potenziali attività a rischio reato*” del documento denominato “*Risk assessment D. Lgs. 231/01*”: *profilo di rischio, presidi esistenti e proposte di miglioramento*”, in cui è rappresentata, per ogni area a rischio reato, l’analisi dei rischi potenziali, con riguardo ad alcune delle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto della Società.

- 2) **As-is analysis.** Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistente nelle aree di attività a rischio (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o tracciabilità delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni comunicate dai Responsabili di Ufficio coinvolti e l’analisi della documentazione da essi fornita. Il risultato di tali attività è contenuto nei riquadri “*Controlli interni preventivi implementati*” del documento denominato “*Risk assessment D. Lgs. 231/01*”.
- 3) **Individuazione di proposte di miglioramento del sistema di controllo interno.** Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente, tra l’altro, con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria, con le indicazioni giurisprudenziali e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere, indicate nei riquadri “*Azioni di miglioramento*” del documento denominato “*Risk assessment D. Lgs. 231/01*”.
- 4) **Predisposizione del Modello.** In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del Modello.

Si precisa che, tra le aree di attività a rischio, sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, nell’ambito della commissione dei reati, ne supportano la realizzazione, costituendone, quindi, una delle possibili modalità di attuazione (ad esempio: selezione, assunzione e gestione del personale). Con riferimento a tutte le aree a rischio, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

2.5 Struttura del documento

Il Modello è costituito da una “*Parte Generale*” e da 8 “*Parti Speciali*”, ciascuna per le fattispecie di reato individuate come rilevanti date le specificità della Società, anticipate da una premessa.

Nella **Parte Generale**, dopo un richiamo ai principi del Decreto, nonché alle motivazioni di adozione del Modello da parte della Società, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello;
- i principali aspetti inerenti l’Organismo di Vigilanza;
- la formazione del personale e la diffusione del Modello nel contesto Societario ed extra Societario;
- il sistema disciplinare/sanzionatorio e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.

Per la struttura delle **Parti Speciali** si rimanda alla premessa delle stesse.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla Società i seguenti documenti riportati in allegato:

- **Codice Etico** (allegato 2), esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità verso terzi, essi si assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno della Società;
- **Organigramma** (allegato 3), rappresenta l'articolazione dell'organizzazione della Società;
- **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza** (allegato 4), riporta le modalità di funzionamento e durata in carica dell'OdV.

2.6 Elementi del Modello

Le componenti del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello di Società per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
- procedure, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo amministrativo e gestionale in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare/sanzionatorio adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

Qui di seguito vengono descritti i principi su cui si fonda il Modello della Società, aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalla Legge:

- **Sistema Organizzativo.** Il sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene approvato dall'Assemblea dei Soci.
- **Sistema Autorizzativo.** Il Sistema Autorizzativo della Società è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - le deleghe coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ciascuna delega definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe sono coerenti con gli obiettivi definiti.

I poteri/le deleghe sono attribuiti/revocati dall'Amministratore Unico della Società.

- **Procedure aziendali nelle aree a rischio.** All'interno del Manuale della Qualità ed in coerenza con un sistema di gestione della *compliance integrata*, sono previste alcune procedure afferenti attività operative quali la gestione degli acquisti; l'assunzione del personale; la rilevazione delle presenze, la gestione delle gare; Consulenze Esterne; Regali ed Omaggi. Le procedure sono caratterizzate dai seguenti elementi:
 - separazione, per quanto possibile in considerazione delle peculiarità organizzative e della specificità dell'attività, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");

- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. “tracciabilità”);
- adeguato livello di formalizzazione.
- **Controllo amministrativo e di gestione.** Il sistema amministrativo e di gestione adottato dalla Società è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale e di analisi dei consuntivi periodici.
- **Gestione dei flussi finanziari.** È definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti i flussi finanziari in uscita siano richiesti, effettuati e controllati da soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Tale segregazione delle attività è garantita anche per quel che riguarda i flussi finanziari in entrata.
- **Gestione della documentazione.** Tutta la documentazione, interna ed esterna, della Società è gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l’aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l’archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Per quanto concerne il Codice Etico, l’OdV, il sistema disciplinare ed il sistema di informazione e di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

2.7 Modifiche ed integrazioni del Modello

In ragione del fatto che il presente Modello è un atto di emanazione dell’organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare è riservato all’Assemblea il compito di:

- integrare, anche su proposta dell’OdV, la Parte Generale e le Parti Speciali del presente Modello;
- provvedere all’emanazione del Codice Etico ed alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto del fatto che l’Organigramma è di emanazione dell’Assemblea dei Soci, eventuali modifiche all’allegato 2 sono apportate sempre con delibera dell’Assemblea stessa.

La revisione del Modello e degli allegati non ha una cadenza predefinita, ma sarà effettuata ogni qualvolta si renderà necessario per mantenere i documenti in linea con la normativa e la realtà della Società.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell’OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto – debbono essere:

- a) **autonomia ed indipendenza.** I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell’OdV all’interno della Società e prevedendo un’attività di reporting all’Amministratore Unico ed all’occorrenza, all’Assemblea dei Soci.
- b) **professionalità.** L’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all’indipendenza garantiscono l’obiettività di giudizio.
- c) **continuità d’azione.** L’OdV deve:
 - vigilare sul Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l’attuazione del Modello e assicurarne l’aggiornamento;
 - non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività della Società che ad esso si richiede.

Le caratteristiche sopra indicate devono essere possedute dall'OdV inteso nel suo complesso.

L'Assemblea dei Soci ha conferito la qualifica di OdV, ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, ad un organismo mono soggettivo, composto da un membro individuato tra soggetti con consolidata esperienza in materia di D. Lgs. 231/01 e di controllo interno. L'Assemblea dei Soci determina, all'atto della nomina, i criteri e la misura della remunerazione spettante.

La nomina dell'OdV è resa nota e formalmente accettata dal componente nominato. La composizione dell'Organismo è successivamente comunicata a cura dell'Amministratore Unico a tutti i livelli della Società, nonché pubblicato sul sito istituzionale.

L'OdV è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento alle modalità e periodicità di convocazione delle riunioni ed allo svolgimento e verbalizzazione delle stesse, alle modalità e tempistiche di programmazione delle attività di verifica ed alla gestione delle segnalazioni, nonché alla raccolta e archiviazione delle informazioni.

L'OdV si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, dei diversi Uffici e/o di consulenti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti necessari all'esecuzione delle attività. L'OdV della Società è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'Organismo inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione. In particolare:

- **l'autonomia ed indipendenza**, sono assicurate dalla presenza di un membro indipendente, privo dunque di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione, nonché dalla circostanza che l'OdV opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *governance* della Società, riportando direttamente all'Amministratore Unico nonché componente dell'Assemblea dei Soci. Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fatto ovviamente salvo il potere-dovere dell'Assemblea dei Soci di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello. A tal fine l'Assemblea dei Soci provvede annualmente a dotare l'Organismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso, di uno specifico budget di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese necessarie all'espletamento delle proprie funzioni e di cui l'Organismo fornirà all'Assemblea apposita rendicontazione del relativo utilizzo, alla fine dell'anno per il quale gli è stato assegnato;
- **la professionalità** è assicurata:
 - dalle specifiche competenze in materia di D. Lgs. 231/01 e di controllo interno e procedurale del componente;
 - dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con autonomia di budget, sia delle specifiche professionalità interne della Società sia di consulenti esterni;
- **la continuità di azione** è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Società per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

L'OdV riferisce direttamente all'Assemblea dei Soci, anche per il tramite dell'Amministratore Unico.

La nomina quale membro dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti professionali e di onorabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo – relazioni di parentela/affinità con esponenti degli organi e vertici della Società e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti dell'Assemblea dei Soci;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (fatti salvi i casi di depenalizzazione del reato ovvero di riabilitazione, ovvero di dichiarazione dell'estinzione del reato dopo la condanna ovvero di revoca della condanna medesima), in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa tipologia.

L'OdV resta in carica per tre anni ed è rinnovabile; il componente rimane, in ogni caso, in carica fino alla nomina del suo successore.

La cessazione dalla carica di OdV potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca ed in ogni caso sarà compito dell'Assemblea dei Soci provvedere senza indugio alla sostituzione.

La rinuncia dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore Unico per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza dell'Organismo è prevista:

- qualora vengano meno i requisiti precedentemente riportati, ovvero
- nel caso di grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, ne determini l'assenza per un periodo superiore a sei mesi.

Ove sopraggiungano cause di incompatibilità, il componente dell'Organismo è tenuto a darne comunicazione formale all'Assemblea dei Soci; l'Assemblea, esperiti gli opportuni accertamenti, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Assemblea deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Il sopraggiungere di cause di incompatibilità potrebbe essere rilevato anche da persona diversa dall'interessato, tenuta a darne comunicazione formale all'Amministratore Unico che procederà come sopra descritto.

Parimenti, l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dell'Organismo, da attuarsi con le modalità sopra definite.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.

A tale proposito, per "*giusta causa*" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di OdV, possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- il venire meno di uno dei requisiti morali o professionali che costituiscono *condicio sine qua non* per la nomina dell'OdV;

- la violazione degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'OdV in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal presente Modello. In particolare, l'Organismo deve assicurare la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – ed astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con le norme sulla privacy;
- la commissione di condotte in violazione del Codice Etico o degli accordi contrattuali.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), l'Assemblea dei Soci potrà disporre la sospensione dalle funzioni dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro *ad interim*.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La "mission" dell'OdV della Società consiste nella vigilanza sull'effettività del Modello, nell'esame della sua adeguatezza, nell'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionamento del Modello e nella cura del necessario aggiornamento dello stesso, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Più in particolare è compito dell'OdV:

- monitorare, sulla base del piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello, promuovendo, anche previa consultazione degli Uffici interessati, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare agli Uffici competenti e la successiva verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento, presso gli Uffici ritenuti a rischio di reato, delle attività, in conformità al Modello adottato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione delle stesse, ove se ne evidenzi la necessità;
- effettuare, sulla base del piano di attività approvato, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario, nonché allo scopo di verificare l'esercizio degli stessi nell'ambito dell'attribuzione assegnata;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, agli Uffici competenti, l'opportunità di elaborare, integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello;
- definire e monitorare i flussi informativi per essere periodicamente aggiornato dai soggetti interessati sulle attività valutate a rischio di reato;
- stabilire e portare a conoscenza dei Destinatari del Modello le modalità con cui è possibile inviare all'OdV segnalazioni in merito a comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che siano rilevanti ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 231/01;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti dell'Assemblea dei Soci che consenta all'Organismo di riferire allo stesso in merito all'attività di vigilanza svolta in tema di efficacia e osservanza del Modello;
- promuovere nei confronti dei competenti Uffici, un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché l'adeguata informativa di tutti coloro che operano per conto della Società con riferimento al Codice Etico.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, degli Uffici che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività di propria competenza;
- procedere, qualora si renda necessario, alla richiesta di informazioni, nonché all'audizione diretta di dipendenti, dell'Amministratore Unico, terzi.

3.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi della Società

In merito all'attività di reporting, l'OdV della Società provvede ad inviare all'Assemblea dei Soci, anche per il tramite dell'Amministratore Unico:

- un'informativa scritta annuale relativa a:
 - lo stato dell'attuazione del Modello nella Società con indicazione dei necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi dello stesso ed il loro livello di implementazione;
 - l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
 - le segnalazioni ricevute nel corso del periodo e le azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
 - il piano di attività per l'anno successivo e la richiesta di budget per lo svolgimento della propria attività.

L'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Assemblea dei Soci e/o all'Amministratore Unico in merito a qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti.

3.4 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (whistleblowing)

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

E' possibile contattare l'Organismo di Vigilanza indirizzando la comunicazione a "Organismo di Vigilanza di IDROVELOX Srl", Via Giovanna d'Arco n. 13, 73041 Carmiano (Le).

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella postale dedicata (organismodivigilanza231@idrovelox.it). L'accesso a tale casella è consentito esclusivamente all'OdV e qualsiasi violazione è considerata grave e soggetta a sanzione.

3.5 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'OdV, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza attinente alla violazione del Modello nelle aree di attività a rischio o ad eventuali altre irregolarità. Segnatamente:

- la commissione di reati richiamati dal Decreto o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati nel precedente paragrafo. A tal proposito, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, le predette segnalazioni potranno essere effettuate anche mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica o dello strumento informatico (accessibile sul sito istituzionale), che permette di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'OdV prenderà in considerazione tutte le segnalazioni ricevute in forma scritta, comprese quelle anonime, purché adeguatamente circostanziate e rientranti nell'ambito della sua competenza, e valuterà le eventuali conseguenti iniziative da intraprendere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta.

La Società:

- richiede all'OdV di gestire la segnalazione in modo confidenziale, così da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nella segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- vieta rappresaglie e protegge coloro che fanno segnalazioni in buona fede da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione;
- garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate, attraverso idonea comunicazione secondo le modalità previste nel paragrafo 4;
- provvede, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di riscontrate segnalazioni infondate rivelate con dolo o colpa grave, ad identificare ed applicare la sanzione, tra quelle riportate nel successivo paragrafo 5, ritenuta più adeguata alla circostanza.

3.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, periodicamente o al verificarsi dell'evento altre informazioni oltre a quelle riportate di seguito. Si riportano pertanto solo i flussi informativi principali e trasversali da far pervenire all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti ai sensi del CCNL in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;

- le criticità risultanti dalle attività di controllo di primo livello svolte dalle varie funzioni della Società coinvolte nelle aree a rischio reato.

3.7 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'Organismo di Vigilanza

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati nel Regolamento dell'OdV.

4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO SOCIETARIO ED ALL'ESTERNO

4.1 Informazione e formazione del personale

La Società promuove la conoscenza dell'adozione del Modello e dei suoi aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire alla sua attuazione.

La Società, nel rispetto delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, stabilisce ed attua azioni formative al fine di incrementare la sensibilità del personale sui temi dell'etica e della legalità.

L'Ufficio del Personale, su input dell'Organismo di Vigilanza ed in coordinamento con lo stesso, gestisce, la formazione del personale sui contenuti del D. Lgs. 231/01, nonché sull'attuazione del Modello.

Le **azioni comunicative** che la Società è tenuta a svolgere sul Modello riguardano:

- pubblicazione del Modello (da intendersi sempre comprensivo dei relativi allegati) nel sito;
- distribuzione del Modello ai nuovi assunti ed ai nuovi collaboratori e consulenti al momento dell'assunzione/contrattualizzazione;
- comunicazione e diffusione del Modello a tutti i dipendenti ad ogni aggiornamento.

Il **percorso di formazione** prevede l'erogazione di corsi in aula almeno per i Responsabili delle Funzioni nonché per il personale titolare di deleghe. Per il resto del personale le modalità di formazione prevedono anche la possibilità di utilizzo di modalità su supporto informatico. La partecipazione alla formazione è obbligatoria. La tracciabilità della partecipazione ai seminari formativi in aula è garantita attraverso la raccolta delle firme dei partecipanti o con altra modalità che potrebbe identificare la Società.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello o relative a sopravvenute novità normative importanti per l'attività della Società, ove l'OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

Ai neoassunti, nell'ambito del processo di inserimento nella Società, verrà effettuata una specifica formazione sul Modello, nel rispetto di quanto sopra previsto con riferimento al percorso di formazione.

4.2 Informativa a terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico anche tra utenti, fornitori, collaboratori a vario titolo e altri terzi della Società, mediante:

- pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet;
- richiesta di sottoscrizione di clausole contrattuali che richiamano al rispetto del Codice Etico e prevedono l'applicazione di sanzioni in caso di sua violazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

Il presente sistema disciplinare/sanzionatorio (di seguito anche “sistema”), adottato ai sensi dell’art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. 231/01, è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle misure indicate nel Modello adottato dalla Società. La predisposizione di un adeguato sistema per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è, infatti, condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso.

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ovvero delle previsioni riportate nel contratto che regola il rapporto con il terzo, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, meglio dettagliati nel paragrafo 5.3.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio e/o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

5.2 Destinatari

Sono destinatari del presente sistema:

- L’Amministratore Unico e l’Organismo di Vigilanza;
- i lavoratori subordinati, ovvero i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, tra i quali impiegati, operai, personale di supporto, ecc.;
- tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nei punti precedenti.

5.3 Sanzioni e misure previste per le violazioni

L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia e rilevanza della violazione contestata, con particolare riferimento all’elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l’illecito e presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell’atteggiamento soggettivo dell’interessato, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell’autore.

5.3.1 Sanzioni per i dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello possono dar luogo all’applicazione delle sanzioni di seguito illustrate.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori esse rientrano tra quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali applicati e/o di volta in volta vigenti, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In particolare, si prevede l’applicazione del provvedimento di:

1. *richiamo verbale*, nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
2. *richiamo scritto*, nei casi di:
 - inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali aventi rilevanza esterna dovuti a negligenza del lavoratore;
 - recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo verbale;
3. *multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione*, oltre che in caso di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, anche nei casi in cui il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - violazione dolosa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali aventi rilevanza esterna dovuti a negligenza del lavoratore;
 - la recidiva di cui al precedente punto b);
4. *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 4 giorni*, oltre che in caso di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, anche nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità, anche potenziali, nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:
 - falsità in dichiarazione periodica relativa al rispetto del Codice Etico e del Modello; all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
 - omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - recidiva di cui al precedente punto c);
5. *licenziamento*, nei casi di recidiva di grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziari, negoziali ed amministrativi con la Pubblica Amministrazione, nonché di recidiva inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231, di cui al precedente punto d); per mancanze commesse dolosamente (o con grave negligenza che determina responsabilità e danni verso terzi) e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- in ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 5., la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato pari alla durata del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

5.3.2 Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico che ne è parte integrante, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in linea con le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industria. In particolare:

- in caso di violazione non grave e colposa di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il Dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione dolosa di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il Dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il Dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Di seguito, in modo esemplificativo e non esaustivo, sono elencate alcune tipologie di comportamenti sanzionabili dei dirigenti:

- inosservanza delle procedure e dei processi di attuazione delle decisioni, comunicate dall'Amministratore Unico;
- inosservanza delle procedure della Società che regolano le aree a rischio reato;
- inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi decisionali previsto per i processi a rischio di reato individuati nel Modello;
- omissione di comportamenti e di procedure prescritti e formulati nel Modello che espongono la Società a rischi reato e/o a rischi corruttivi;
- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi regionali, nazionali ed europee;
- comportamenti di ostacolo o elusione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni e alla documentazione nei confronti anche dei soggetti incaricati dei controlli;
- omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che può costituire fonte dei reati presupposto;
- omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse e di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'OdV nelle attività di competenza.

5.3.3 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV ne informerà l'Assemblea dei Soci, i quali – a seconda delle rispettive competenze – procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione, richiesta convocazione/convocazione assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

Di seguito, in modo esemplificativo e non esaustivo, sono elencate alcune tipologie di comportamenti sanzionabili dell'Amministratore Unico:

- inosservanza del Modello;
- inosservanza delle procedure della Società che regolano le aree a rischio reato;
- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee;
- omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse e di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- mancato rispetto della normativa sul conflitto d'interesse.

5.3.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'OdV, l'Amministratore Unico, per conto dell'Assemblea dei Soci, procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione (richiamo scritto, sospensione o revoca del componente).

Di seguito, in modo esemplificativo e non esaustivo, sono elencate alcune tipologie di comportamenti sanzionabili dell'OdV:

- inosservanza del Modello;
- inosservanza delle procedure della Società che regolano le aree a rischio reato;
- mancata effettuazione della vigilanza sul Modello;
- omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse e di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- mancato adempimento a fronte di richiami verbali/scritti formulati dalla Società.

5.3.5 Misure nei confronti dei terzi destinatari del Codice Etico

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori (non dipendenti), fornitori ed altri soggetti esterni, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale con l'aggiunta dell'eventuale richiesta di risarcimento danni.

La Società ha elaborato specifiche clausole contrattuali. L'inserimento delle stesse negli accordi contrattuali è responsabilità dell'Ufficio che conclude l'accordo.

Di seguito, in modo esemplificativo e non esaustivo, sono elencate alcune tipologie di comportamenti sanzionabili dei terzi destinatari del Codice Etico:

- inosservanza del Codice Etico;
- inosservanza delle procedure/istruzioni comunicate dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale;
- omissione di comportamenti previsti contrattualmente;
- mancato adempimento di obblighi contrattuali;

- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee;
- comportamenti di ostacolo o elusione dei controlli della Società sull'operato della controparte;
- omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse e di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- mancato adempimento a fronte di richiami verbali/scritti formulati dalla Società;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.3.6 Riepilogo delle sanzioni applicabili per categoria di destinatario

Nella tabella seguente, è riportato un quadro sinottico delle sanzioni eventualmente applicabili per categoria di destinatario:

DESTINATARIO	SANZIONI APPLICABILI
Dipendenti non dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione - Sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a 4 giorni - licenziamento
Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto - Licenziamento con preavviso - Licenziamento senza preavviso
Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazioni nei verbali delle adunanze - Convocazione Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti del soggetto responsabile della violazione.
Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto - Sospensione o revoca dell'incarico
Terzi destinatari del Codice Etico	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Risoluzione del rapporto contrattuale con la eventuale richiesta di risarcimento danni

5.4 Procedimento di applicazione delle sanzioni

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, L. 300/1970.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi della Società di volta in volta competenti, della comunicazione con cui l'OdV segnala la possibile rilevanza ex D. Lgs. 231/01 dell'episodio, ovvero in tutti i casi in cui i predetti organi vengono a conoscenza dell'inadempimento.

Per ciò che concerne le competenze dell'OdV, in tutti i casi in cui quest'ultimo riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare/sanzionatorio.

Con riferimento all'attività di approfondimento della segnalazione svolta dall'OdV, la Società richiede al personale interessato una fattiva cooperazione nelle indagini.

6. CONTENUTI DELLE PARTI SPECIALI

6.1 Prefazione

Le "Parti Speciali" riguardano l'applicazione nel dettaglio con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle "Parti Speciali" che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale A, Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati (**Artt. 24, 24-bis, 25, 25 ter, 25-decies del D. Lgs. 231/01**);
- Parte Speciale B, Reati societari (**Art. 25-ter D. Lgs. 231/01**);
- Parte Speciale C, Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (**Art. 25-septies D. Lgs. 231/01**);
- Parte Speciale D, Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Art. 25-octies D. Lgs. 231/01**);
- Parte Speciale E, Reati ambientali (**Art. 25-undecies D. Lgs. 231/01**);
- Parte Speciale F, Reati Tributari (**Art. 25-quinquedecies D. Lgs. 231/01**).

In considerazione dell'analisi del contesto organizzativo ed in cui opera la Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, gli illeciti oggetto delle suddette Parti Speciali.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (Delitti di criminalità organizzata ex Art. 24-ter D. Lgs. 231/01; falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex Art. 25-bis D. Lgs. 231/01; delitti contro l'industria e il commercio ex Art. 25-bis. 1 D. Lgs. 231/01; reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ex Art. 25-quater D. Lgs. 231/01; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex Art. 25-quater. 1 D. Lgs. 231/01; delitti contro la personalità individuale ex Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01; reati di abuso di mercato ex Art. 25-sexies D. Lgs. 231/01; delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies D. Lgs. 231/01); impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare ex Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01; razzismo e xenofobia ex Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01; frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/01; contrabbando ex Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01; contraffazione di sostanze alimentari e commercio prodotti con segni falsi ex Art. 12 L. 9/13; reati transnazionali ex Art. 10 L. 146/06), è stato valutato dalla Società, che il rischio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Ogni Parte Speciale è composta dai seguenti paragrafi:

- il primo è dedicato alla descrizione delle "Fattispecie rilevanti";
- un secondo paragrafo è volto alla "Identificazione delle aree e delle attività sensibili": alla luce dell'attività di "analisi dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 231/01, è stato possibile evidenziare le funzioni aziendali coinvolte in processi astrattamente

esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Nel Modello vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati. Per un'elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento di "analisi dei rischi";

- un terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai "Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali": i primi ovvero i "Principi di comportamento" sono volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati. La parte relativa ai "Principi di attuazione dei processi decisionali" è, invece, finalizzata a dettare gli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto.

6.2 Finalità

La struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente, nell'ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal D. Lgs. 231/01, di individuare le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti. Le "Parti Speciali" vanno messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure e regolamenti interni e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Gli strumenti di controllo di seguito individuati sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella "Parte Generale" e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima "Parte Generale".

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi Societari, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti della Società dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello;
- Codice Etico;
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- procure, deleghe e comunicazioni organizzative;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

6.3 Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede con riferimento alle Aree ed alle attività sensibili individuate:

- standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le attività sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicabili a determinate attività sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

6.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sono i seguenti:

- segregazione delle funzioni/attività, nei limiti del possibile ed in coerenza con le dimensioni della Società, si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme/circolari, esistono all’interno della Società disposizioni e regolamenti formalizzati idonei a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma sono (a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- tracciabilità, ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che garantiscano la riservatezza dei documenti e il tracciamento dell’attività. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

6.3.2 Standard di controllo specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- tutte le operazioni, la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti interni;
- siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni interne idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure, laddove adottate;
- l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

7. PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati (Artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25-decies del D. Lgs. 231/01)

7.1 Le fattispecie rilevanti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ipotizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione e tra la Società ed i soggetti privati. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01 agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter lett. S, 25-decies.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

7.2 Reati di tipo corruttivo

- **Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.):** l'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (Artt. 319, 319-bis e 321 c.p.):** l'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli propri della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

- **Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

- **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

- **Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.):** il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i reati commessi da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa in quanto è espressamente richiamato dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui "chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa."

7.3 Reati di concussione

- **Concussione (Art. 317 c.p.):** il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi; la pena per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni.

- **Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.):** tale ipotesi di delittuosa, introdotta nel novero dei reati presupposto con L. 3/19, sanziona la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nonché la promessa di denaro o altra utilità.

7.4 Le ipotesi di truffa

- **Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.):** il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sette anni.

- **Frode informatica (Art. 640-ter c.p.):** si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

La pena della reclusione e la multa previste nel primo comma sono aumentate se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il terzo comma punisce, con le modalità indicate nel quarto comma, chi commette il reato con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2 c. 1 L. 898/86):** ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

7.5 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

- **Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.):** tale ipotesi di reati su configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Sono altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La linea di demarcazione tra l'ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-ter c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifici o raggiri che provocano l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

- **Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, fa mancare in tutto o in parte cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

7.6 I reati informatici

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.):** l'elemento oggettivo consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico; con il termine "*abusivamente*" si intende un comportamento illegittimo del soggetto agente che compie, pertanto, l'azione senza alcun permesso.

Si precisa che il sistema informatico è quello destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è un mezzo attraverso il quale i sistemi informatici sono gestiti a distanza, mediante reti di comunicazione.

È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto.

Dal punto di vista del concorso di reati, si può pensare ad una duplice imputazione anche per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.); questo reato, tuttavia, presuppone necessariamente la manipolazione del sistema, elemento che invece non è necessario per la consumazione del reato in esame.

Si precisa inoltre che il reato presuppone l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, caratteristica che invece non ricorre nel reato di frode informatica.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.):** l'elemento soggettivo consiste nel procurarsi abusivamente (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato).

L'oggetto della condotta non si riferisce a qualsiasi dato o notizia, ma in particolare ai codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza. Il reato è comune - potendo essere commesso da chiunque - e la condotta è a forma vincolata, ovvero il reato si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal legislatore. Il tentativo non è punibile.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella previsione e volontà dell'azione unitamente al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.):** la norma sanziona non soltanto le condotte afferenti ai "programmi informatici", ma anche l'utilizzo illecito di "apparecchiature" e "dispositivi" in grado di danneggiare un sistema informatico, ovvero di alterarne il funzionamento. Integra dunque il "nuovo" delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. non solo il procurarsi virus e malware in genere, ma anche la produzione, importazione, ecc. di dongle, smartcard, skimmer e così via, laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito.

La nuova formulazione della norma amplia nettamente le condotte perseguibili, sanzionando non solo chi diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma altresì chi produce, importa, si procura ovvero riproduce tali software o hardware.

Diventano pertanto sanzionabili, in astratto, anche le condotte di mera detenzione di *malware*, coerentemente con l'impianto della Convenzione, che impone, all'art. 6, la punibilità anche "dell'approvvigionamento per l'uso".

All'estensione della portata della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo richiesto nei termini del dolo specifico. Se, infatti, la precedente formulazione richiedeva pacificamente il solo dolo generico (ovvero la consapevolezza che il *malware* fosse in grado di danneggiare o alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, e la consapevolezza della diffusione, comunicazione o consegna), con la riforma l'elemento soggettivo viene ad essere esteso anche al dolo specifico, in quanto il fatto è punibile laddove sia commesso "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale".

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater):** la norma ha struttura e contenuto pressoché identici a quelli di cui all'articolo 617 c.p., volendo il legislatore soltanto colmare il vuoto normativo con riferimento alle intercettazioni attraverso elaboratori elettronici.

L'interesse tutelato rimane, pertanto, quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni. Il reato è di mera condotta - a forma vincolata - ed è comune. È previsto il dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.):** similmente all'articolo 617-quater, questo articolo estende la punibilità della condotta illecita prevista dall'articolo 617-bis alle comunicazioni effettuate tramite un sistema informatico o telematico.

L'elemento oggettivo consiste nell'installare ovvero nel mettere in opera strumenti tecnici atti ad intercettare (inserirsi in una comunicazione e riceverla all'insaputa del mittente e del destinatario), impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

È un reato comune, di pericolo e di mera condotta - a forma vincolata, perché la condotta è prestabilita dal legislatore. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza ed alla volontà del fatto tipico, è necessario l'ulteriore scopo di intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.):** con le modifiche apportate dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, il legislatore ha, per un verso, introdotto una condizione di procedibilità (proposizione della querela da parte della persona offesa) nell'ipotesi semplice di reato (in passato si procedeva d'ufficio); per altro verso, ha precisato con maggior chiarezza le modalità della condotta di danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni dati e programmi (attività che avrebbero comunque potuto essere ricomprese, in via interpretativa, tra le condotte penalmente sanzionate).

Il reato comune - potendo essere commesso da chiunque - di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera. Si tratta, inoltre, di una fattispecie sussidiaria, perché sussiste qualora non sia configurabile un reato più grave. Anche nel testo modificato, il reato prevede il mero dolo generico, ovvero la previsione e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.):** il reato in esame punisce il danneggiamento di dati, informazioni e programmi "pubblici". Vengono puniti i fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, deteriorare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Sono ricomprese le condotte riguardanti 1) dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; 2) dati informazioni e programmi di pubblica utilità (e dunque sia pubblici che privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

Trattandosi di reato aggravato dall'evento, il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati, pur dovendosi necessariamente richiedere l'idoneità dell'azione a produrre tale effetto.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.):** il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento, e pertanto richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. Sarà pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 635-quater, laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato mediante 1) la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; ovvero 2) l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Le condotte punibili sono inoltre ampliate rispetto all'originaria dizione (il reato era previsto dall'art. 635- bis c.p.), in quanto è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato (ancorché gravemente, nell'espressione *ne ostacola gravemente il funzionamento*) il funzionamento del sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.):** rispetto a tale reato, per analogia con quello previsto dall'articolo precedente, si amplia la sfera delle condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non solo a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede l'avverarsi dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile è considerato un'ulteriore circostanza aggravante, che aumenta significativamente la

sanzione (reclusione da tre a otto anni). D'altra parte, non è indicato tra le circostanze aggravanti il fatto che il funzionamento del sistema venga gravemente ostacolato.

7.7 I reati di dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.):** il reato si configura nell'ambito di indagini e/o processi, con riferimento alle dichiarazioni di testimoni e/o consulenti tecnici di fronte alle autorità giudiziarie.

7.8 Le attività sensibili Artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter (corruzione tra privati) e 25-decies D. Lgs. 231/01

Come ogni organizzazione Italiana attiva, anche la Società potrebbe essere oggetto di **attività ispettiva di controllo**. La generale attività di sorveglianza può concernere i differenti processi oggetto di regolamentazione normativa e in particolare:

- la sicurezza sui luoghi di lavoro (con accertamenti volti a verificare il rispetto della normativa di settore o nell'ambito di eventi infortunistici);
- la gestione delle Risorse Umane (attraverso verifiche in materia previdenziale, assicurativa e giuslavoristica, condotti ad esempio da INAIL, INPS e dalla Direzione Territoriale del Lavoro);
- la gestione degli aspetti organizzativi connessi al rispetto della normativa in materia di contrasto alla corruzione e in materia di trasparenza.

Inoltre, nelle attività di **gestione delle attività con l'utilizzo di programmi, software, applicazioni**, ecc., gli adempimenti normativi potrebbero essere svolti attraverso:

- accesso a sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale della Società (es. Regione Puglia per invio dei dati delle prestazioni erogate, ASL, Comuni, ecc.);
- accesso a sistemi informatici e telematici privati es. banca;
- utilizzo e detenzione di ID e/o le password di accesso a portali internet per i quali è necessario avere delle specifiche credenziali;
- gestione delle firme elettroniche.

Nell'organizzazione operativa della Società, i **processi di richiesta, utilizzo e rendicontazione** dei benefici ottenuti a seguito della presentazione di richieste di contributi, finanziamenti o altri benefici finanziati con fondi pubblici, rappresentano attività sensibili rispetto al rischio legato alla commissione dei reati presupposto inclusi nella presente parte speciale.

Anche la **partecipazione a procedimenti amministrativi preordinati al rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi abilitativi** deve essere ritenuta potenzialmente ricollegabile alla commissione di illeciti considerati dalla presente parte speciale. Devono pertanto considerarsi attività sensibili la gestione delle attività istruttorie preliminari alla presentazione delle istanze all'Autorità Competente, la gestione degli eventuali rapporti intrattenuti nell'ambito dei procedimenti e la gestione delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti.

La **selezione, l'assunzione e la gestione del personale dipendente, di collaboratori e di consulenti** risultano potenzialmente ricollegabili alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione. In particolare, la selezione e l'assunzione di personale dipendente, l'attribuzione di premi e avanzamenti di carriera e l'ingaggio di consulenti potrebbero integrare utilità illecita nei reati di corruzione (si pensi all'assunzione di personale in qualche modo legato a un pubblico ufficiale, che svolge attività di vigilanza nei confronti della Società, da legami di affinità o parentela, al fine di fare venire meno l'autonomia e l'indipendenza della Pubblica Amministrazione) o di induzione a dare o promettere utilità.

In generale, vanno anche richiamate **le attività di trasmissione alla Pubblica Amministrazione di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti necessari al rispetto della normativa vigente**: necessari all'ottenimento/mantenimento di provvedimenti autorizzativi o all'ottenimento di benefici economici.

Rilevano altresì **i rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione della giustizia**, nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi di cui siano parte persone operanti per la Società e che vertano su fatti o attività inerenti o di interesse della Società stessa.

Oltre alle suddette attività sensibili, ulteriori rischi potrebbero essere ricollegati alla gestione dei flussi finanziari, potenzialmente in grado di generare le dotazioni finanziarie per commettere i reati contro la Pubblica Amministrazione (es. finanziare le provviste per erogare denaro od offrire utilità a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio).

7.9 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori esterni della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico ed in particolare è vietato:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma (che indica anche le funzioni svolte), gli ordini di servizio o eventuali deleghe interne;
- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, donazioni ed elargizioni di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o simbolico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- non sponsorizzare società segnalate da soggetti aventi la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio o a questi vicine, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in cui la Società è interessata;
- ricevere, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, donazione ed elargizioni di qualsiasi natura ed offerte, dirette o indirette, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzate a influenzare decisioni o transazioni;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici ed, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazione di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui sono destinati;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- alterare, in qualsiasi modo, i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati;
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti;
- ricercare ed instaurare relazioni personali di favore, influenzare impropriamente ed indebitamente ingenerare condizionamenti, direttamente o indirettamente, nelle decisioni delle controparti;
- offrire o promettere denaro o beni o altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia Italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle leggi applicabili e sempre che tali doni, beni o altre utilità non possano essere intesi o interpretati come rivolti alla ricerca di favori.

7.10 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione

La Società adotta regole di organizzazione delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nei protocolli etico organizzativi di prevenzione. Le regole di organizzazione, gestione e controllo riguardano:

- **Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.** I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nello svolgimento delle operazioni attinenti alle attività sensibili, sono tenuti dall'Amministratore Unico, dal referente dell'Area Amministrativa per gli adempimenti ad essa demandati e se del caso, dal Responsabile Verifiche Documentali. È fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.
- **Gestione delle risorse finanziarie.** Le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono essere registrate e documentate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. La Società deve assicurare che sia ricostruibile il processo di formazione degli atti e siano reperibili le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Nella gestione delle risorse finanziarie la Società deve avvalersi solo di intermediari finanziari e bancari, sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea. Nessun pagamento alla Pubblica Amministrazione può essere effettuato in contanti o in natura, se non per piccole spese e previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Amministrativa. Il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa.
- **Rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori.** Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede l'acquisto, la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi ne esegue il pagamento. Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione ed affidabilità. I contratti con fornitori, consulenti e collaboratori devono essere definiti, per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini. I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti. Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti. È vietato affidare a consulenti e collaboratori attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di consulenza, se non previamente formalizzate. I contratti conclusi con fornitori, consulenti e collaboratori, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato:
 1. una dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto 231 e si impegnino a rispettarle;

2. una dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società;
 3. un'apposita clausola (es. clausola risolutiva espressa) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti.
- **Gestione delle erogazioni pubbliche.** Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuto/a dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.
 - **Rapporti con organi ispettivi.** Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie, del lavoro e amministrative (ad esempio relative al D. Lgs. 81/08 e successive norme integrative e modificative, verifiche tributarie, INPS, ecc.), i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione, o dal soggetto da questi delegato. Il responsabile della funzione coinvolgerà immediatamente l'Amministratore Unico, o il soggetto da questi delegato, deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia dovrà essere adeguatamente conservata. Laddove non sia stato possibile ottenere il rilascio di copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione, o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione, provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive. Il responsabile della funzione deve informare, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.
 - **Gestione del personale.** Il Responsabile delle Risorse Umane garantisce l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di obiettività e trasparenza:
 1. l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure di imparzialità ed obiettività definite dalla Società per la selezione del personale;
 2. l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura dell'Ufficio Risorse Umane.
 - **Accesso ai terminali in dotazione al personale.** Il Referente interno per la gestione dei sistemi informatici – amministratore del sistema –, ha attribuito a ciascun utente le credenziali di accesso (user ID e password), strettamente personali e che non possono essere comunicate a terzi, anche se dipendenti o collaboratori della Società. Ogni qualvolta che l'utente si allontana dalla sua postazione, è sensibilizzato al blocco del terminale al fine di prevenire accessi non autorizzati.
 - **Dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.** Il personale della Società è stimolato affinché renda davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni veritiere e corrette, in coerenza con il ruolo rivestito nell'organizzazione della Società, alle responsabilità esercitate ed ai fatti di sua conoscenza.

8. PARTE SPECIALE B: Reati societari (Art. 25-ter del D. Lgs. 231/01)

8.1 Le fattispecie rilevanti

La presente sezione della Parte speciale si riferisce ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie (ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., corruzione tra privati, oggetto di trattazione nella Parte Speciale A, per affinità con i protocolli e le misure preventive con i reati di corruzione verso la Pubblica Amministrazione):

- **False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.).** La norma sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, espongono fatti falsi o omettono informazioni dovute, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Risponde del reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma se ha agito in concorso con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori). Tra i soggetti che possono commettere il reato vi è anche l'amministratore di fatto, come definito dall'art. 2639 c.c.

Oggetto di falsità devono essere "i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico". Rilevano le falsità commesse nel bilancio d'esercizio, nel bilancio consolidato di gruppo e in qualsiasi altro bilancio straordinario o prospetto contabile la cui redazione sia obbligatoria per legge. Le "altre comunicazioni sociali" devono essere "previste dalla legge", quindi obbligatorie, tipiche, relative all'oggetto sociale.

La norma prevede soglie quantitative al di sotto delle quali è esclusa la punibilità. Il dovere di verità non autorizza, però, a discostarsi dal vero neanche al di sotto delle soglie.

- **Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.).** Tale fattispecie richiama quanto sanzionato con l'art. 2621 c.c., prevedendo l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter c.c.).** Nell'ambito dei reati richiamati dagli artt. 2621 e 2621-bis c.c., il giudice valuta in base all'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
- **False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.).** Questa fattispecie non trova applicazione e riscontro per la Società in quanto non emette strumenti finanziari di alcun genere e tipo.
- **Impedito controllo (Art. 2625 c.c.).** La norma punisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci, degli organi sociali o delle Società di revisione, cagionando in tal modo un danno ai soci. Soggetti attivi del reato possono essere anche gli amministratori di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.).** La norma punisce il comportamento degli amministratori e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. (amministratori di fatto) che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La restituzione simulata può avvenire anche attraverso il pagamento di debiti inesistenti; la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti può realizzarsi anche attraverso negozi unilaterali e/o contratti e riguardare anche un solo socio.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.).** La norma prevede il reato degli amministratori e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, o che distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili, o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.).** Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della Società che amministrano o della controllante, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per acquisto si intende non solo la compravendita, ma qualsiasi tipo di negozio, anche gratuito, che realizzi il trasferimento della proprietà delle azioni.

La ricostituzione del capitale sociale, o delle riserve, prima del termine per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.).** Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi.
Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.).** La norma punisce il comportamento degli amministratori delle Società quotate che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

Tale previsione impone all'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato ha l'obbligo di astenersi dal compimento dell'operazione investendo della stessa l'organo collegiale competente.

Questa fattispecie non trova applicazione e riscontro per la Società in quanto non emette strumenti finanziari di alcun genere e tipo.

- **Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.).** Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.).** La fattispecie punisce i liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima di pagare i creditori sociali o provvedere all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in modo da cagionare danno ai creditori. Questo reato non è configurabile in capo alla Società, non essendo questa in fase di liquidazione.
- **Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.).** Il delitto può essere commesso da qualunque soggetto che determina la maggioranza in Assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.).** Il delitto può essere commesso da chiunque che diffonda notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità di pubblica vigilanza (Art. 2638 c.c.).** La norma punisce le falsità nelle comunicazioni alle autorità di Vigilanza e l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, commessi da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di Società. La norma sanziona, altresì, qualsiasi comportamento dei soggetti sopra indicati che, in qualsiasi forma, anche omettendo le informazioni dovute, ostacolano le funzioni delle autorità di Vigilanza.

8.2 Le attività sensibili Art. 25-ter D. Lgs. 231/01

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati societari, possono essere così raggruppate nelle due macro categorie afferenti la **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività** nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rappresentanti la **situazione economica, finanziaria e patrimoniale** della Società, nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette.

Inoltre la assume anche in queste fattispecie di reato la **gestione della sicurezza dei sistemi informativi e gestione delle risorse finanziarie** della Società.

8.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato, in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole contenute nello Statuto.

È fatto obbligo ai componenti degli Organi sociali e a tutti coloro (dipendenti, consulenti e collaboratori della Società) che siano impegnati nello svolgimento di operazioni concernenti le attività sensibili, di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e della documentazione interna.

È fatto obbligo a tali soggetti di:

- rispettare la legge e le procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da garantire a soci e a terzi la possibilità di avere una rappresentazione chiara e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- informare l'Assemblea dei Soci di ogni interesse che l'Amministratore Unico abbia in una determinata operazione o transazione della Società;
- adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere;
- collaborare con gli enti di revisione ai fini del corretto adempimento delle loro funzioni di controllo.

A questi fini è fatto divieto, secondo quanto previsto dalle norme, di:

- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- gestire denaro, o altri beni appartenenti alla Società, senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti su utili o ristorni, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore superiore all'ammontare del capitale sociale o al valore dei conferimenti eseguiti;
- ostacolare, in qualunque modo, l'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e degli eventuali organi di controllo interno;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del controllore/revisore di bilancio o dei sindaci, tali da influenzare le conclusioni della sua attività;
- ostacolare, in qualunque modo, le autorità pubbliche di Vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni (esponendo fatti falsi, ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle predette autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute e, in genere, tenendo comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta);
- influenzare in modo illecito, con atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in Assemblea.

8.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione. Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:

- **Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti.** Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente sotto la supervisione dell'Amministratore Unico e del Responsabile dell'Amministrazione ed elaborati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'Ordine del Giorno delle riunioni con l'Amministratore Unico siano completi.

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi nazionali. Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

- **Operazioni sul capitale.** Tutte le operazioni sul capitale sociale dell'Organizzazione devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle disposizioni interne all'uopo predisposti.
- **Rapporti con le Autorità di Vigilanza.** Il Responsabile dell'Area Amministrativa assicura il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere.

I documenti e le informazioni trasmessi alle Autorità devono essere completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

- **Rapporti il Sindaco Unico.** Il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco Unico deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco Unico, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di funzione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Sindaco Unico debba esprimere parere, siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

- **Rapporti con consulenti e collaboratori.** Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi ne esegue il pagamento. Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione ed affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti, per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini. I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

I contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato:

1. una dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto 231 e si impegnino a rispettarle;
2. una dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società;
3. una apposita clausola (ad esempio clausola risolutiva espressa, penali) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti.

È vietato affidare a consulenti e collaboratori attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di consulenza, se non previamente formalizzate.

9. PARTE SPECIALE C: Reati di violazione della normativa antinfortunistica (Art. 25-septies del D. Lgs. 231/01)

9.1 Le fattispecie rilevanti

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi per violazione in materia antinfortunistica di cui al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro.

- **Reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001.** La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-septies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **Reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).** Questo reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Per questo reato la risposta sanzionatoria varia a seconda che esso derivi dalla violazione dell'articolo 55 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche (omessa valutazione dei rischi e/o omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi), ovvero dall'inosservanza di qualunque altra norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel primo caso la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote; nel secondo caso è applicata in misura inferiore.
- **Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).** Questo reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto 231, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D. Lgs. 81/08, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (c.d. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito anche 'TU') e delle successive modifiche apportate al medesimo dal D. Lgs. 106/09.

- **Introduzione del ruolo dell'OdV nel sistema della sicurezza sul lavoro.** Va, in premessa, definito il ruolo dell'OdV nel Sistema di sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro ha obbligo di vigilanza e controllo delle misure adottate e delle attività cui adempie, o direttamente o tramite delega rilasciata ai sensi dell'art. 16 comma 3 del TU Sicurezza.

Il conferimento della delega non lo esonera, però, dall'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite: vale a dire che il datore di lavoro deve controllare che il delegato esegua ciò che gli è

richiesto con la delega.

Il controllo, ai sensi dell'art. 16 comma 3, si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4 (così nella modifica apportata dal D. Lgs. 106 del 2009).

Contenuto dell'obbligo di vigilanza per il datore di lavoro è, quindi, il controllo di primo livello e cioè il compito, in via generale, di garantire il rispetto delle misure antiinfortunistiche e le specifiche attività in base alle competenze professionali e tecniche possedute.

Compito dell'OdV è, invece, il controllo di secondo livello e cioè la verifica dell'idoneità del Modello organizzativo secondo i criteri di seguito riportati.

Il datore di lavoro andrà esente da responsabilità per i reati sopra menzionati se dimostra di avere correttamente vigilato e che la responsabilità sia addebitabile unicamente agli altri soggetti riportati all'articolo 18 comma 3 bis (dirigenti, preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, lavoratori).

Il Modello è in grado di escludere la responsabilità dell'impresa in caso di omicidio colposo o lesioni gravi causati per violazione di norme antiinfortunistiche se:

1. è adottato;
2. è efficacemente attuato;
3. assicura un sistema per l'adempimento degli obblighi di legge relativi a:
 - rispetto degli standard tecnico strutturali di legge su strutture, impianti, logistica;
 - valutazione dei rischi;
 - predisposizione di misure di prevenzione e protezione coerenti con il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - attività di natura organizzativa, ad esempio di primo soccorso;
 - sorveglianza sanitaria;
 - informazione e formazione dei lavoratori;
 - v i g i l a n z a ;
 - acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie;
 - verifiche periodiche sull'applicazione ed efficacia delle procedure;
 - sistema di registrazione del compimento delle attività prescritte;
 - articolazione di funzioni per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - sistema disciplinare per sanzionare comportamenti non conformi;
 - sistema di controllo di attuazione e di verifica di idoneità.

Per lo specifico settore della sicurezza sul lavoro l'OdV deve verificare:

- il Codice Etico;
- la struttura organizzativa (compiti e responsabilità);
- la formazione e l'addestramento;
- la comunicazione e il coinvolgimento dei lavoratori nella costruzione e nel mantenimento del Modello;
- la gestione operativa;
- l'esistenza di un sistema di monitoraggio della sicurezza.

9.2 Le attività sensibili Art. 25-septies D. Lgs. 231/01

Non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la **totalità delle componenti nella Società**, anche se il fatto che la totalità del personale sia costituita da impiegati che operano presso le sedi od, in generale, presso spazi controllati rende più circoscritta la potenzialità di danno di eventuali comportamenti imprudenti.

Con riferimento all'individuazione e all'analisi dei rischi potenziali e alla valutazione delle possibili modalità attuative dei reati in seno alla Società si rileva che l'analisi di tali modalità coincide con la **valutazione dei rischi lavorativi**, effettuata sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente ed, in particolare, dagli artt. 28 e ss. TU Sicurezza.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno alla Società, la violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, la Società ha considerato, pertanto, i **fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi** (di seguito anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

9.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e, nella fattispecie, nelle normative afferenti il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Si ribadisce, inoltre, che ogni operazione "sensibile" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

I principi di cui sopra sono riportati a seguire:

- è fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano dare luogo alla violazione della normativa antinfortunistica e alla possibile, conseguente commissione di reati presupposto della responsabilità 231;
- per quanto concerne la prevenzione di incidenti (più o meno gravi) che potrebbero accadere a dipendenti o esterni sul posto di lavoro, è stato reso operativo uno specifico protocollo sulla Salute e Sicurezza; sono stati predisposti idonei strumenti operativi di supporto all'operatività (es. denuncia di infortunio, ecc.). È anche prevista una formazione aggiornata sui temi indicati.

9.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e, nella fattispecie, nelle normative afferenti il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Si ribadisce, inoltre, che ogni operazione "sensibile" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

I principi di cui sopra sono riportati a seguire:

- è fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano dare luogo alla violazione della normativa antinfortunistica e alla possibile, conseguente commissione di reati presupposto della responsabilità 231;
- per quanto concerne la prevenzione di incidenti (più o meno gravi) che potrebbero accadere a dipendenti o esterni sul posto di lavoro, sono stati predisposti idonei strumenti operativi di supporto

all'operatività (es. denuncia di infortunio, ecc.). È anche prevista una formazione aggiornata sui temi indicati.

La documentazione raccolta negli approfondimenti e le considerazioni effettuate, anche qualora non comportino la segnalazione di violazioni, devono essere comunque conservate agli atti per eventuali controlli dell'Organismo di Vigilanza.

9.4.1 Norme di comportamento prescritte alla Società

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e, quindi, la loro gestione in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono, in nessun caso, comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

9.4.2 Norme di comportamento prescritte ai Destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Codice Etico della Società;
- le procedure vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.

a) Datore di Lavoro. Il nuovo decreto sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche) ripropone la nozione di “datore di lavoro” per la sicurezza senza significative modifiche rispetto al D. Lgs. 626/94. Tale figura è definita come:

- il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; o, anche,
- il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione (nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività) ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Risulta, pertanto, confermata, anche nel nuovo testo, una nozione giuridica di datore di lavoro per la sicurezza inteso, sostanzialmente, come “l'organizzatore delle attività lavorative”, secondo un'idea “imposta” da un pluriennale orientamento giurisprudenziale.

Egli, di conseguenza, non coincide, sempre e comunque, con una delle parti di un rapporto di lavoro subordinato (datore di lavoro nel senso lavoristico).

Il “principio dell'effettività” relativamente ai soggetti della sicurezza, assunto esplicitamente dall'art. 299 del Decreto n. 81/2008 e successive modifiche valorizza, peraltro, il concreto esercizio delle attività direzionali tipiche del datore per la sicurezza, “equiparando” il “datore di fatto” al “datore di lavoro ufficiale”, rendendolo destinatario delle stesse conseguenze in tema di responsabilità proprie del secondo.

Datore di lavoro è l'Amministratore Unico e legale rappresentante della Società; non vi sono deleghe di funzioni in atto.

b) Dirigenti. L'art. 2 del Testo Unico chiarisce il significato dei termini “Dirigente” e “Preposto” ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello stesso Decreto.

Il Dirigente è il lavoratore preposto alla direzione di una azienda, privata o pubblica, oppure di una parte di essa, che esplica le sue funzioni con autonomia decisionale al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali.

Egli deve necessariamente possedere i requisiti della:

- qualità;
- autonomia;
- discrezionalità nell'espletamento delle funzioni che gli sono affidate.

Nel campo della tutela antinfortunistica i dirigenti che organizzano e dirigono una determinata attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferiti dal datore di lavoro sono contitolari, al pari dello stesso datore di lavoro, dell'obbligazione di sicurezza ed, in particolar modo, di precisi obblighi posti dall'art. 18 del Testo Unico.

La definizione di dirigente, collegata al tema della sicurezza, è molto più ampia e decisamente meno formalistica di quella di dirigente in senso giuslavoristico.

Non è, infatti, la mera attribuzione formale della qualifica dirigenziale a rendere il soggetto responsabile civilmente e penalmente del rispetto delle norme antinfortunistiche quanto, piuttosto, il concreto ed effettivo svolgimento delle attribuzioni e delle competenze tipiche della categoria dirigenziale.

L'art. 15 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il diritto dei dirigenti di ricevere un'informazione ed una formazione adeguate a rivestire un ruolo di primo piano nella tutela della salute dei lavoratori dell'azienda.

Si stabilisce, in sostanza, che il dirigente debba essere non solo in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie per svolgere mansioni decisionali e di indirizzo, ma debba anche avere delle cognizioni e competenze tecniche che gli consentano specificamente di eseguire quanto il D. Lgs. 81/08 dispone per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il dirigente, oltre ad avere il diritto di ricevere una formazione e un'informazione adeguate al ruolo che egli deve svolgere nella Società, in relazione all'applicazione delle norme antinfortunistiche ha una serie precisa di compiti e doveri attribuitigli, in via diretta e non mediata, dall'art. 18 c. 1.

In base a questa norma il dirigente non è più un esecutore, ma condivide, ovviamente limitatamente alle attribuzioni e competenze conferitegli, la responsabilità sia per l'eventuale inadempimento degli obblighi posti che per l'inadeguatezza in chiave preventiva delle misure di sicurezza predisposte.

L'art. 18 c. 1 equipara sostanzialmente al datore di lavoro la figura del dirigente, relativamente ai settori dell'azienda a cui è preposto. I dirigenti saranno, quindi, solidalmente responsabili della corretta esecuzione di un nutrito elenco di adempimenti relativi essenzialmente a tre macro aree:

1. la prima area riguarda la predisposizione delle misure di sicurezza idonee ad evitare, per quanto possibile, il rischio di infortuni sul luogo di lavoro - art. 18 c. 1, lett. p), q), t), v), z). Si tratta di:
 - prendere appropriati provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori;
 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi della Società nonché dei rischi specifici a cui è soggetta ciascuna sede;
 - garantire che le misure tecniche adottate non causino rischi per la salute della popolazione e per l'ambiente;
 - adottare le misure necessarie ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
2. la seconda area concerne gli obblighi del dirigente nei confronti dei lavoratori – art. 18, c. 1, lett. b), c), d), e), f), h), i), l), m). Si tratta di:
 - fornire ai lavoratori gli idonei dispositivi di protezione individuale;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori in possesso di adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che espongono ad un rischio grave specifico;
 - provvedere all'informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori che consenta loro l'osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. Si ricorda che l'art. 20 dispone, in capo ai lavoratori, l'obbligo di indirizzare al dirigente le segnalazioni relative alle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché a qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
3. la terza area si riferisce agli adempimenti necessari ai fini dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria - art. 18, c. 1, lett. a), g). Si tratta in particolare della nomina del medico competente.

Per completezza va detto, con riferimento all'apparato sanzionatorio, che sono previste per il dirigente le stesse conseguenze penali in caso di inadempimento o scorretto adempimento delle norme del decreto che sono previste per il datore di lavoro.

c) Preposti. In generale Il "preposto" è uno dei collaboratori del dirigente. Il suo compito principale consiste nel sovrintendere ad uno o più settori di attività, ovvero sovrintende alle attività di un determinato gruppo di lavoratori, coordina e vigila sui lavoratori nell'esecuzione delle prestazioni lavorative in materia antinfortunistica.

Al preposto sono attribuiti dal datore di lavoro sia compiti organizzativi, sia alcuni opportuni poteri disciplinari coercitivi che gli sono necessari per attuare le misure di sicurezza, compresa la verifica dell'esistenza di eventuali fonti di rischio e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

A lui viene affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro ed, in questo ambito, ne diventa rappresentante diretto.

Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio infortunio. Per realizzare ciò il preposto deve essere messo dal datore di lavoro nella condizione non semplicemente giuridica o formale, ma anche e soprattutto di fatto di impartire ordini, istruzioni, direttive ai lavoratori (secondo il principio dell'effettività).

Ai fini dell'individuazione del preposto, soprattutto in tema di applicazione delle norme antinfortunistiche, assume specifico rilievo l'esercizio concreto delle mansioni effettivamente svolte, piuttosto che l'inquadramento formale del dipendente.

Anche il preposto ha diritto di ricevere un'informazione e una formazione adeguate a rivestire un ruolo di primo piano nella tutela della salute dei lavoratori dell'azienda (art. 15).

Ciò significa che egli deve essere:

- reso edotto delle nozioni di base sulle procedure e metodiche di applicazione delle misure di sicurezza;
- reso familiare con le tecniche di lavoro dell'impresa;
- informato sulla gestione delle macchine e delle attrezzature di proprietà.

La formazione dovrà essere tale da consentirgli un operato autonomo nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro e dal dirigente.

L'art. 37, c. 7 prevede che il preposto riceva dal datore di lavoro in azienda un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione deve riguardare, essenzialmente, cognizioni circa i soggetti coinvolti nel processo di adeguamento della sicurezza del lavoro, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed, infine, la definizione delle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Agli obblighi del preposto è dedicato un intero articolo (art. 19). Egli deve:

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente sia le deficienze delle attrezzature di lavoro, sia dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
- sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione;
- verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- informare il più presto possibile i lavoratori soggetti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le precauzioni da osservare;

- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere un'attività in una situazione di lavoro in cui persiste una situazione di pericolo grave ed immediata.

La responsabilità del preposto non è oggettiva e di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla funzione di vigilanza.

La vigilanza deve, però, essere continua e accurata (ciò non vuole comunque dire che debba spingersi al punto di evitare comportamenti irresponsabili dei lavoratori, oppure eventi improvvisi ed imprevedibili).

d) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Persona in possesso delle capacità professionali e dei requisiti di cui all'art 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di protezione prevenzione dai rischi. Stante le limitate dimensioni, nonché le competenze acquisite dall'Amministratore Unico in ambito salute e sicurezza, nella Società non vi è coincidenza tra datore di lavoro ed RSPP.

e) Addetto al Primo Soccorso. Lavoratore incaricato dell'attuazione dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, mediante nomina da parte del datore di lavoro.

Per "primo soccorso" si intende l'intervento rappresentato da semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l'utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni.

f) Addetto alla Prevenzione Incendi. Con "addetto emergenza ed antincendio" ci si riferisce ai lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. Lgs. 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro.

A seguire si riporta la definizione tecnica di altri aspetti relativi all'ambito della prevenzione incendi:

- "emergenza": qualsiasi situazione impreveduta di grave o imminente pericolo per le persone, l'ambiente ed i beni;
- "pericolo di incendio": proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali, o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro, o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- "rischio di incendio": probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- "valutazione dei rischi di incendio": procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

g) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta del soggetto che per conto dei lavoratori ai sensi dell'art 50 D. Lgs. 81/2008 e succ. mod., con le seguenti responsabilità:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o nell'unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del medico competente e del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro, o dai dirigenti, e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

h) Medico Competente. Si occupa della sorveglianza sanitaria; è nominato dal datore di lavoro.

i) Lavoratori. Il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche estende tale definizione e recita (sempre all'art. 2 comma 1 lettera a): - "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari [...]".

- Obblighi dei lavoratori (art. 19 TU Sicurezza):
 - Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
 - I lavoratori devono, in particolare:
 - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare, o ridurre, le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - non rimuovere, o modificare, senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni, o manovre, che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o, comunque, disposti dal medico competente.

j) Terzi Destinatari. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza dei Lavoratori (di seguito collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari'). Devono considerarsi Terzi Destinatari:

1. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione (di seguito collettivamente indicati anche 'Appaltatori');
2. i fabbricanti ed i fornitori (di seguito collettivamente indicati anche 'Fornitori');
3. i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito anche 'Progettisti');
4. gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito anche 'Installatori').

Gli obblighi dei fabbricanti e fornitori sono quelli stabiliti dall'art. 23 TU Sicurezza, qui integralmente richiamato; gli obblighi per gli installatori sono quelli stabiliti dall'art. 24 TU Sicurezza; gli obblighi dei progettisti sono quelli stabiliti dall'art. 22 TU Sicurezza.

In caso di appalto, gli appaltatori devono fornire al datore di lavoro committente, per la successiva verifica:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
2. Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche.

Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione. Il datore di lavoro elabora un unico Documento di Valutazione dei Rischi in caso di interferenze di lavorazioni. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

J.a) Fornitori. I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

J.b) Progettisti. I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

J.c) Installatori. Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

La Società ha deciso di implementare un apposito sistema di sensibilizzazione sulle misure preventive dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi interni.

Questo Sistema parte dal rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:

- il **Codice Etico**, che è espressione anche della politica adottata nella Società, indica la visione, i valori essenziali, le convinzioni nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Il Codice Etico definisce, pertanto la direzione, i principi di azione e i risultati a cui tendere nella materia;
- nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione della Società, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, vengono esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività ed, in particolare, sono **documentati i compiti del RSPP**, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- viene somministrata idonea **informazione ed addestramento**, finalizzate ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello;
- la **formazione deve essere sufficiente ed adeguata**, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni e dovrà essere somministrata in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
- organizzazione della **formazione in base ai fabbisogni** rilevati periodicamente;
- **coinvolgimento di tutti i soggetti interessati** attraverso la circolazione delle informazioni all'interno della Società, attraverso la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi, alla definizione delle misure preventive e attraverso riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente;
- implementazione di un sistema di controllo relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro che si integri con la **gestione complessiva dei processi**;
- **gestione operativa regolata**, ponendo particolare attenzione alla assunzione e qualificazione del personale, all'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro, all'acquisizione di beni, ai servizi impiegati dall'azienda e alla comunicazione delle opportune informazioni ai fornitori e appaltatori, alla manutenzione normale e straordinaria, alla qualificazione scelta dei fornitori e degli appaltatori, alla gestione delle emergenze, alle procedure per affrontare la difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo;
- verifica del **mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** adottate e valutate idonee ed efficaci attraverso un monitoraggio pianificato che si sviluppa con una programmazione temporale delle verifiche, con l'attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive, con la descrizione delle metodologie da seguire, con modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

La Società adotta pertanto regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nei paragrafi precedenti, che trovano specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione. I protocolli etico organizzativi di prevenzione sono reperibili nella rete informativa aziendale.

Le regole generali di organizzazione sono riportate a seguire:

- i responsabili di ciascuna area, nei limiti delle proprie competenze, adottano misure idonee ad evitare situazioni atte a facilitare la potenziale commissione dei reati menzionati per la non osservanza del "Documento di valutazione dei rischi" di cui al D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche);
- l'OdV può effettuare analisi a campione sulla documentazione agli atti e sui controlli interni volti all'osservanza delle norme antinfortunistiche, sull'igiene e la salute dei lavoratori;
- l'OdV può effettuare, altresì, controlli specifici sull'aggiornamento del Documento di protezione dai rischi di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.

10. PARTE SPECIALE D: Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denari e beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del D. Lgs. 231/01)

10.1 Le fattispecie rilevanti

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ed agli illeciti amministrativi di seguito riportati.

- **Ricettazione (Art. 648 c.p.).** Commette il reato chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel fargli acquistare, ricevere od occultare.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

- **Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.).** Commette il reato chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si produce con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. È punita, pertanto, la condotta di chiunque faciliti o consenta tale riutilizzo.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.).** È il fatto di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. È punita la condotta di chiunque abbia la finalità di fare perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o utilità di provenienza illecita conseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche e/o finanziarie.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

- **Autoriciclaggio (Art. 648-ter c.p.).** Punisce il fatto di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

10.2 Le attività sensibili Art. 25-octies D. Lgs. 231/01

L'analisi dei processi interni, svolta nel corso del progetto, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01. In particolare l'**approvvigionamento di beni e servizi** laddove le condizioni di acquisto o di pagamento dovessero essere particolarmente vantaggiose, ovvero discostarsi in maniera rilevante e senza giustificato motivo, dalle normali condizioni di mercato, vengono effettuate ulteriori approfondimenti principalmente con la richiesta di altri preventivi. Degno di nota è anche il **processo di pagamento** verso i fornitori di beni e servizi, in quanto la Società si avvale dei controlli eseguiti dalla banca con cui opera nella mappatura dei fornitori/domiciliari dei pagamenti. I pagamenti in contanti, seppur potenzialmente a rischio, sono sporadici e di lieve entità.

10.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e, nella fattispecie, nelle normative applicabili.

Si ribadisce, inoltre, che ogni operazione "sensibile" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

I principi generali di comportamento sono i seguenti:

- è fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere o partecipare a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie dei reati su esposti;
- sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nelle parti speciali del presente Modello;
- non devono essere accettate donazioni o lasciti in contanti per importi superiori ad Euro 999. In tal caso, dovranno transitare dal conto corrente bancario della Società. Analogamente, è fatto divieto trasferire denaro quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad Euro 999.

10.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione

La Società adotta regole di organizzazione delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nei protocolli etico organizzativi di prevenzione. Le regole di organizzazione, gestione e controllo riguardano:

- L'**approvvigionamento di beni e servizi**, avviene da fornitori qualificati secondo le attuali regole e prassi operative, sottoponendo alla valutazione delle funzioni responsabili, eventuali condizioni di acquisto anomale. Verificare l'attendibilità dei fornitori e dei partner sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, ecc.).
- La **gestione dei pagamenti** avviene sempre su conti correnti intestati al fornitore, non utilizzando in nessun caso strumenti anonimi per il trasferimento di importi di denaro. I pagamenti in contanti avvengono in casi sporadici e per importi di lieve entità.

- La Società non intrattiene rapporti commerciali con soggetti (fornitori, consulenti, ecc.) che abbiano compiuto o si sospetti che possano avere compiuto **attività delittuose**.
- **Informare prontamente l'Organismo di Vigilanza** qualora sorgesse il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra.

11. PARTE SPECIALE E: Reati ambientali (Art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01)

11.1 Le fattispecie rilevanti

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01 con la precisazione che risultano applicabili alle attività della Società i soli reati relativi alla gestione dei rifiuti.

11.1.1 Reati previsti dal Codice Penale

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.).** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.).** Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il rischio di commissione di tale reato si potrebbe configurare nel caso di attività aziendali svolte all'interno di aree naturali protette.

- **Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.).** E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.).** Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.).** Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (Art. 452-octies).** Quando l'associazione di cui all'art 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione Art. 452-sexies).** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

11.1.2 Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 152/06

- **Inquinamento idrico (Art. 137):**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta né alcuna specifica e concreta idoneità lesiva né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto.

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da “chiunque”; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell’imprenditore o comunque di colui che esercita l’attività artigianale o produttiva del servizio.

La tutela penale si articola su quattro tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;
- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell’obbligo di consentire l’accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

● **Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

Il comma 1 dell’articolo 256 contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della P.A. ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L’illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

È un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l’esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione anche nel caso in cui in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell’ambiente.

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Per aversi discarica è necessaria una stabilità, se non una vera e propria abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo viceversa riconducibile a tale concetto un comportamento occasionale di abbandono, che rientra nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 255 comma 1 e 256 comma 2. La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato presentando carattere di definitività.

La gestione della discarica, invece, costituisce un’attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell’attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L’illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 5 configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti.

L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati.

Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

- **Siti contaminati (art. 257):** inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte.

Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

La formula "sostanze pericolose" va riferita ai rifiuti indicati come tali nell'allegato D; per le sostanze contenute in scarichi idrici, il riferimento è da intendersi alle tabelle cui rinvia l'art. 137; viceversa, non si rinvenivano definizioni o classificazioni di sostanza pericolose per l'aria nel d.lgs. 152/2006.

- **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):**
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):**
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione

abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

L'art.259 prevede due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata a) senza previa notifica alle autorità competenti, b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

La disposizione di cui all'art. 260 incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate.

L'illecito può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

- **Inquinamento atmosferico (art. 279):** violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

11.1.3 Reati previsti dalla L. 150/92 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

La disposizione di cui all'art.1 contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti.

Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico – casistica che si apre con una clausola di riserva: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.

I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.

La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.

La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n. 939/1997.

Relativamente alla disposizione di cui all'art.2, l'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n. 338/1997.

I fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative.

Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato.

Le fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato - lettera c); 3) l'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario - lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione - lettera e) e 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso.

Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo richiama il d.lgs. 43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

La disposizione di cui all'art.6 vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ai sensi del comma 2, l'individuazione delle specie di cui al precedente comma e la predisposizione dell'elenco di tali esemplari è stata demandata dal legislatore al Ministro dell'ambiente, insieme al Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il comma 3 prevedeva l'obbligo per i soggetti che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui vengono indicati i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, detenevano esemplari compresi nell'elenco, di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 6 indica, invece, nei confronti di quali soggetti le disposizioni dei precedenti commi non si applicano.

11.1.4 Reati previsti dalla L. 549/93 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

11.1.5 Reati previsti dal D. Lgs. 202/07 in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2, e 9, co. 2, sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

11.2 Le attività sensibili Art. 25-undecies D. Lgs. 231/01

L'analisi dei processi della Società ha evidenziato che le fattispecie di reato potenzialmente ascrivibili riguardano i seguenti:

- **manutenzione delle reti idriche e fognarie**, nel corso delle attività tipiche dell'oggetto sociale, il recupero ed il trattamento di acque, fanghi e liquami, viene sistematicamente tracciato e conferito presso discariche autorizzate, previa verifica del possesso dei necessari requisiti di legge (AUA e AIA);
- **gestione degli scarichi di acque reflue e piovane**, derivanti dalla gestione dei propri piazzali e delle acque bianche;
- **gestione dei rifiuti prodotti** per l'esercizio delle attività di manutenzione dei mezzi presso le officine della Società;
- **gestione dei macchinari contenenti ozono**.

11.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e, nella fattispecie, nelle normative applicabili.

Si ribadisce, inoltre, che ogni operazione "sensibile" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, i Destinatari devono attenersi a quanto di seguito previsto:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;

- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale, la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal D. Lgs. 152/06 e, naturalmente, dal D. Lgs. 231/01, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

12.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione

La Società adotta regole di organizzazione delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nei protocolli etico organizzativi di prevenzione. Le regole di organizzazione, gestione e controllo riguardano:

- **Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero:** l'esistenza di un principio che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dalla Società affinché gli stessi siano trattati in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tali principi soggiacciono ai seguenti:
 - identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio;
 - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
 - gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione);
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
 - verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
 - predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
 - verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
 - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.
- **Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono:** l'esistenza della regola, come di seguito riportata, che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli

impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti, tende a mitigare i rischi richiamati dalla presente parte speciale. In particolare tali regole prevedono:

- l'identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono (es. impianti di condizionamento e refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio) utilizzati nell'ambito delle attività svolte;
 - la verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
 - la definizione di piani di manutenzione programmata (es. verifica delle fughe di gas) dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente.
- **Selezione dei fornitori – terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale** affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dalla Società.

In particolare tale principio:

- identifica le tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (es. realizzazione scavi, costruzioni, demolizioni, spurghi e pulizie caditoie, manutenzioni, conferimento fanghi e liquidi, altre attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale);
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (es. idoneità tecnica, possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie, disponibilità di mezzi idonei da parte degli appaltatori, adozione di sistemi di gestione certificati);
- definisce specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

12. PARTE SPECIALE F: Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01)

12.1 Le fattispecie rilevanti

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

12.2 Le attività sensibili Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01

L'analisi dei processi della Società ha evidenziato che le fattispecie di reato potenzialmente ascrivibili riguardano fundamentalmente i processi di **gestione della contabilità**, ovvero la fatturazione attiva e quella passiva, inclusa l'emissione e la contabilizzazione di note di credito.

Inoltre, tra le attività che potrebbero supportare la commissione dei reati presupposto, si annoverano i rapporti con i **fornitori di beni e servizi**, in particolare la generazione di costi per forniture non avvenute oppure effettuate in quantità differente da quelle fatturate.

Da annoverare tra le attività a rischio potenziale anche la **gestione dei rimborsi spese**: anche in questo caso, ogni nota spese deve riportare i giustificativi per ciascuna voce che ne determini con chiarezza l'inerenza della spesa con la trasferta.

In ultima istanza, quanto sopra si sostanzia nell'affidabilità dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi e comunque nelle **dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi** in genere.

12.3 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e, nella fattispecie, nelle normative applicabili.

Si ribadisce, inoltre, che ogni operazione "sensibile" deve essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali.

La presente parte speciale prevede **l'espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre sancito **l'espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le prassi adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Società;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

13.4 Protocolli e regole di organizzazione e prevenzione

La Società adotta regole di organizzazione delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nei protocolli etico organizzativi di prevenzione. Le regole di organizzazione, gestione e controllo riguardano:

- ogni operazione deve essere opportunamente supportata da documentazione veritiera e corretta, recependone gli effetti all'interno del sistema contabile utilizzato dalla Società tempestivamente ed in maniera obiettiva;
- ogni costo rilevato nelle scritture contabili deve trovare riscontro con la fornitura di un bene o nell'erogazione di un servizio;
- il mantenimento di una traccia di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari ed archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;

- la verifica che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie;
- la formalizzazione dei contratti con i fornitori, allegando alla fattura la relativa documentazione;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i consulenti, i partner, i fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti nel Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D. Lgs. 231/01. Tale clausola regola anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme del Codice Etico;
- il regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la Società è tenuta;
- prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari;
- la sistematica approvazione da parte dell'Amministratore Unico di tutti i fatti afferenti la straordinaria gestione della Società, quali le cessioni e dismissioni di asset, operazioni sul capitale sociale;
- le dichiarazioni periodiche di natura fiscale, sono riviste da un professionista iscritto all'albo, il quale ne verifica la congruità, le modalità di calcolo e la correttezza delle operazioni di calcolo.